



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta  
(7<sup>a</sup> legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Florianò	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon

n° \_\_\_\_\_ 1390 \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 09/05/2003 \_\_\_\_\_

OGGETTO: DGRV n. 3918 del 30.12.2002.  
Certificazione annuale della percentuale di  
Raccolta Differenziata effettuata  
dall'Osservatorio Regionale sui Rifiuti.  
Proroga termine trasmissione dati  
all'Osservatorio e approvazione dello  
schema di Dichiarazione di veridicità.

Segretario Antonio Menetto

L'Assessore Regionale alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente, Renato Chisso, riferisce quanto segue.

La L.R. n. 24 del 16 agosto 2002, recante "Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti»", ha introdotto nuovi criteri per il pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dalla L. 549/95.

Per quanto attiene i rifiuti urbani, il pagamento del tributo viene corrisposto in funzione della tipologia del rifiuto e del raggiungimento, da parte dei Comuni, conferitori di determinate percentuali di raccolta differenziata.

Nello specifico, la L.R. n. 24 del 16 agosto 2002 stabilisce che:

"...omissis...."

4. Sono soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta rispetto all'ammontare fissato dal comma 2, lettera e), i seguenti rifiuti per le percentuali appresso indicate:

- a) pagamento nella misura del trenta per cento del tributo, per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani qualora nell'anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del cinquanta per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- b) pagamento nella misura del sessantacinque per cento del tributo, per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani, qualora nell'anno precedente a quello del pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del trentacinque per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

...omissis..."

Inoltre la succitata Legge regionale individua, nell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, istituito presso l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), il soggetto competente per la verifica e certificazione delle percentuali di Raccolta Differenziata raggiunte dai singoli Comuni al fine dell'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica.

In accoglimento di quanto stabilito la Giunta Regionale, con DGR n. 3918 del 30.12 2002 ha fornito il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ha individuato le procedure per la certificazione annuale effettuata dall'Osservatorio regionale sui rifiuti.

La certificazione in parola, secondo quanto stabilito nel provvedimento, deve essere fatta considerando come periodo di riferimento l'anno solare; inoltre viene sancito che la trasmissione dei dati all'Osservatorio Regionale deve essere effettuata dall'Ente responsabile di Bacino, ovvero in sua vece dal Comune o altro Ente esplicitamente delegato allo scopo entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo quello di riferimento utilizzando il programma informatico fornito dall'Osservatorio.

Tale programma informatico ha subito alcuni aggiornamenti e adeguamenti, cosicché solo in data 18 aprile c.a., è stato possibile completarne la consegna a tutti gli Enti tenuti alla trasmissione dei dati.

In considerazione di questo fatto, appare necessario prorogare la data di trasmissione dei dati relativi alla certificazione della percentuale di raccolta differenziata dal 30 aprile al 31 maggio c.a., ribadendo che le comunicazioni inoltrate oltre tale termine non saranno accettate e causeranno l'applicazione del tributo nella misura piena del 100%.

La succitata DGR n. 3918 del 30.12 2002 prevede inoltre che la trasmissione dei dati avvenga mediante una dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante dell'Ente di Bacino o dal responsabile della trasmissione dei dati appositamente incaricato dallo stesso.

Pertanto al fine di favorire una corretta formulazione della dichiarazione e con lo scopo di uniformare quanto più possibile il contenuto, la Direzione Ambiente ha predisposto un modello tipo che si allega al presente provvedimento.

L'Assessore Renato Chisso conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**UDITO** il relatore Assessore Renato Chisso incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma, dello Statuto, dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione Statale e Regionale, e in particolare con le disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. 30.08.1993, n. 42;

**VISTO** il D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i decreti ministeriali di attuazione;

**VISTA** la L.R. 21/1/2000, n. 3 come modificata dalla L.R. 24/2002;

**VISTA** la DGRV n. 3918 del 30/12/2002;

### **DELIBERA**

1. Di prorogare il termine per l'invio dei dati sui Rifiuti Urbani all'Osservatorio Regionale Rifiuti per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata al 31 maggio 2003.

2. Di stabilire che i dati trasmessi oltre tale termine non potranno essere accettati e che pertanto l'applicazione del tributo sarà nella misura massima del 100%.
3. Di approvare lo schema tipo relativo alla dichiarazione di veridicità dei dati di cui alla DGR n. 3918 del 30.12 2002, riportato in allegato al presente provvedimento
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per l'Ambiente, all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, all'APAT, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto, all'ARPAV, alla Sezione Regionale dell'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai Consorzi Obbligatori ed all'Unioncamere, agli Enti di Bacino, ai Comuni del Veneto ed ai soggetti titolari di discariche di 1^ categoria e di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. del Veneto.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

**IL SEGRETARIO**  
- Dott. Antonio Mesetto-

**IL PRESIDENTE**  
-On. Dott. Giancarlo Galan-

## ALLEGATO

### DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' DEI DATI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_,  
in qualità di **legale rappresentante** del/dei (Bacino/Consorzio/Comune)  
di \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_

- Visto di quanto disposto dall'art.39 della L.R. 3/2000 e successive modifiche, relativamente alle modalità per il pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei Rifiuti Solidi;
- Vista la D.G.R.V. n. 3918 del 30 dicembre 2002 avente per oggetto "Metodo per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani e procedure per la certificazione annuale effettuata dall'osservatorio Regionale sui Rifiuti",

a conoscenza delle responsabilità derivanti dall'infedele dichiarazione e dagli omessi versamenti previste dall'art.3 della L. 549/1995

### DICHIARA

che le quantità riportate nelle allegate tabelle denominate "Riepilogo Sintetico", estratte dal Programma Raccolta Differenziata fornito dall'Osservatorio Regionale, **corrispondono alle reali quantità raccolte** nel/nei Bacino/Consorzio/Comune di \_\_\_\_\_

- nell'anno \_\_\_\_\_ e che le frazioni recuperabili sono state effettivamente avviate a recupero.
- che le quantità indicate sono documentabili e possono essere soggette a verifica e controllo secondo quanto disposto dalla D.R.G.V. n.3918 del 30-12-2002.

(Luogo e data)

(Firma del legale rappresentante)